

LOCALI SOTTERRANEI O SEMINTERRATI
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ALL'UTILIZZO - Art. 65 D.L.vo 81 del 9 aprile 2008

Nei locali sotterranei e semisotterranei esiste il divieto, previsto dall'art. 65 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 di svolgere attività lavorative.

E' possibile derogare al divieto dell'art. 65 in due casi:

- a) quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
- b) l'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e si sia provveduto ad assicurare le condizioni aerazione, di illuminazione e di microclima.

Affinchè il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) possa concedere la deroga prevista dall'art. 65 è necessario presentare la seguente documentazione:

1) Domanda di deroga

2) Due copie degli elaborati grafici in scala 1:100 da cui risultino:

- Le planimetrie e le sezioni di verticali dei locali oggetto della richiesta
- I rapporti di quota con terreno, strade, cortili e fabbricati circostanti
- Le difese strutturali contro l'umidità
- La destinazione d'uso di ciascun ambiente.

3) Due copie di relazione tecnica descrittiva :

- Le motivazioni in base alle quali viene richiesta la deroga e la descrizione delle lavorazioni con la specifica che le stesse non diano luogo a emanazioni nocive, non espongano i lavoratori a temperature eccessive e che le altre norme del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 siano rispettate.
- I criteri di buona tecnica adottati per impedire condizioni anormali di umidità delle pareti e del pavimento.
- Le misure tecniche adottate dal progettista per ottenere requisiti di illuminazione idonei.
- Le misure tecniche adottate per ottenere una qualità dell'aria accettabile ed i sistemi di aerazione del locale. In caso di ventilazione forzata o climatizzazione produrre apposita relazione tecnica riportante, le modalità di captazione, trattamento, canalizzazione ed emissione. Indicare inoltre le caratteristiche dell'impianto di aerazione meccanica, con specificate le cautele previste per le situazioni in cui dovessero verificarsi interruzioni o anomalie di funzionamento, i periodi massimi di sostituzione dei filtri e le misure di sicurezza adottate per impedire l'inquinamento batterico del sistema di umidificazione/deumidificazione (si veda la norma UNI 10339). Inoltre nella progettazione dell'impianto di ventilazione devono essere previsti sistemi che evitino un aumento della rumorosità ambientale.

•

4) Una dichiarazione del legale rappresentante relativa:

- all'abitabilità ed alla destinazione d'uso dei locali per i quali è richiesta la deroga
- alla prevenzione incendi ed alle relative certificazioni

5) Copia del versamento dei diritti sanitari. Si riportano gli estremi per l'effettuazione del versamento:

intestato a: ASL VCO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO TESORERIA

n° IBAN: IT75V0760110100000042121103

causale: diritti sanitari S.Pre.S.A.L.

importo da versare: 102,00 Euro

Modalità di invio: Tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.aslvco.it

Tempistica: Tale pratica è evasa entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

ALTRE INDICAZIONI TRATTE DALLE : "Linee guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e ambienti di lavoro" – Bollettino Ufficiale Regione Piemonte – Parte I e II – numero 6 – 9 febbraio 2006.

A = Piano naturale del terreno è il piano di campagna circostante il fabbricato

Risulta orizzontale nel caso del terreno pianeggiante e obliquo nel caso di zona non pianeggiante. In caso di terreni in pendenza il piano di campagna viene riferito alla superficie corrispondente alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale.

Qualora i terreni in pendenza siano oggetto di sbancamenti il piano di campagna corrisponde al piano del pavimento del fabbricato quando lo spazio circostante il fabbricato, nei lati rivolti verso lo sbancamento, è libero e scoperto per una ampiezza di almeno m 1,20

Quando siano realizzati sbancamenti, il piano di campagna corrisponde al piano del pavimento del fabbricato quando lo spazio circostante il fabbricato nei lati rivolti verso lo sbancamento è libero per una ampiezza di almeno m 1,20. *(L'ampiezza del passaggio che circonda le parti del fabbricato rivolte verso le aree di sbancamento consente la realizzazione di vie di esodo o di accesso per i soccorritori equivalenti a quelle dei piani fuori terra.)*

B = Piano orizzontale contenente la faccia inferiore (intradosso) del solaio di copertura del locale in esame.

Locale interrato quando la differenza **B - A** è inferiore a 1/3 dell'altezza del locale;

Locale seminterrato quando la differenza **B - A** è compresa fra 1/3 e 1/2 dell'altezza del locale;

Locale assimilabile a fuori terra quando la differenza **B - A** è superiore a 1/2 dell'altezza del locale.

Sentenza della Pretura di Milano del 13/11/1979

Per la definizione di locale chiuso semisotterraneo, ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, appare inadeguato il criterio rigido di considerare tale qualunque ambiente chiuso da pareti che si trovi per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, ma occorre rifarsi alla effettiva "ratio" della norma per non dare una risposta puramente formale ai problemi dell'igiene del lavoro. Non può, pertanto, considerarsi locale chiuso semisotterraneo, per il cui impiego in attività produttiva è necessaria l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, quello che, pur essendo per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, presenti tuttavia un lato completamente aperto su un largo spazio libero e abbia una superficie complessiva aerata ed illuminata direttamente superiore a quella chiusa.

Per ulteriori indicazioni a proposito di tali locali si veda anche la Circolare n° 6135/48/768 del 30 settembre 1994 dell'Assessorato all'Assistenza Sanitaria della Regione Piemonte

Prospetto riepilogativo

E' NORMALMENTE VIETATO ADIBIRE AL LAVORO LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI	
Possono essere destinati al lavoro:	<ul style="list-style-type: none"> • in seguito a concessione di deroga N.B: Sono derogabili i locali adibiti a lavorazioni che non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive. • in caso di particolari esigenze tecniche (non è necessaria la deroga). Per esigenze tecniche sono da intendersi quelle condizioni indispensabili per una ottimale resa del ciclo produttivo non raggiungibile adottando soluzioni alternative allo stato attuale delle conoscenze tecniche (es. la camera oscura non è un'esigenza tecnica poiché il buio può essere ottenuto mediante l'oscuramento delle finestre). Può essere invocata l'esigenza tecnica ad es. per la lavorazione dei formaggi o per le cantine.
REQUISITI MINIMI LUOGHI DI LAVORO (suscettibili di deroga) ⁷	<ul style="list-style-type: none"> • Intercapedine aerata con profondità non inferiore a 60 cm ed avente il fondo a livello di almeno cm 15 inferiore a quello del pavimento dei locali. • Vespaio aerato o altre soluzioni tecniche di pari efficacia. • Quota da falda freatica sottostante m 2,00. • Altezza interna come gli altri luoghi di lavoro. • Illuminazione naturale se tecnicamente realizzabile (seminterrati), eventualmente integrata con artificiale, fino all'ottenimento dei valori riportati dalla Norma UNI 12464-1 previsti per il tipo di attività specifica o confrontabile. • Aerazione secondo indicazioni specifiche (vedi capitolo 3.5). • Scale: preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non devono estendersi anche ai piani interrati; ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra sia interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.

Si evidenziano inoltre gli obblighi sanciti dalla legge 241/2000 relativi alla radioattività naturale

⁷ Per gli edifici esistenti, in presenza di particolari vincoli architettonici e/o urbanistici, verranno valutate anche soluzioni alternative ma comunque volte a garantire adeguate protezioni contro l'umidità.